



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Civile

Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 2560 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017

promossa da

██████████, C.F. ██████████ in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ██████████ C.F. ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. SAMMARITANO NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio pec sammaritanonicola@pec.ordineavvocatimarsala.it

ATTRICE

nei confronti di

COMUNE DI PANTELLERIA, P.IVA 00247990815 in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Salvatore Gabriele, rappresentato e difeso dagli avv.ti LO MONACO SAVERIO e PRRINELLO DEBORA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti professionisti in Palermo via dei Biscottari, 17

CONVENUTO

e di

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, P.IVA:02363280815, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. MAGGIO DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto professionista in Campobello di Mazara, via Guglielmo Marconi, 3

CONVENUTA

Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali

Conclusioni delle parti: *come da verbale di udienza del 4.12.2018 cui si rinvia*



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo, [REDAZIONE] in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [REDAZIONE], premettendo essere quest'ultima affetta da gravissimi ritardi psicomotori, che ne limitano le capacità funzionali e cognitivo-relazionali e, pertanto, essere la predetta minore soggetto con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, necessitante di assistenza permanente di un accompagnatore e relativo diritto all'indennità di accompagnamento, ha esposto di avere avanzato istanza per la redazione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/00 in favore della figlia ed essersi il relativo procedimento concluso con la redazione del progetto e relativa sottoscrizione, in data 24.4.2017, da parte del Comune di Pantelleria, per il tramite dell'Assistente Sociale, dott.ssa [REDAZIONE], e dell'Asp di Trapani - Neuropsichiatra Infantile del Distretto Sanitario di Pantelleria, dott.ssa [REDAZIONE].

Rilevando prevedere l'indicato progetto (i) 3 sedute alla settimana da 45 minuti ciascuna di logopedia – già assicurato all'interno del Piano Riabilitativo dell'Asp – nonché (ii) 3 sedute alla settimana da 45 minuti ciascuna di fisioterapia e, inoltre, (iii) 22 ore settimanali di sostegno didattico durante la frequenza scolastica – già assicurato in base al PEI per l'anno scolastico 2016/17 – nonché (iv) 27 ore settimanali di assistenza di base (igiene personale) durante la frequenza scolastica – già assicurato in base al suddetto PEI per l'anno scolastico 2016/17 – e (v) 18 ore settimanali di assistenza all'autonomia e alla comunicazione durante la frequenza scolastica – già assicurato in base al menzionato PEI per l'anno scolastico 2016/17 – con l'individuazione, altresì, (vi) di 1 operatore domiciliare con funzioni educative (educatore/psicologo) per n. 18 ore settimanali e (vii) 2 sedute di musicoterapia alla settimana, nonché (viii) 2 sedute di ippoterapia alla settimana, ha dedotto che, a seguito della comunicazione del progetto ad essa odierna istante (con nota Prot. n. 7028 del 24.04.2017, a firma del dottor Belvisi, quale Responsabile del Settore IV del Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 51 di Pantelleria) in difetto, peraltro, di eccezioni da parte di essa [REDAZIONE], lo stesso progetto, nonostante il suo sostanziale accoglimento, non veniva mai concretamente attuato, venendo altresì meno, una volta concluso l'anno scolastico, anche gli interventi erogati in base al più volte menzionato PEI.

Rilevando di avere conseguentemente sollecitato (con pec del 21.06.2017) l'attivazione dei servizi sopra menzionati, partendo in particolare dal servizio di "educativa domiciliare", e che, a seguito della indicata missiva, soltanto il Responsabile del Settore IV del Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 51 di Pantelleria forniva risposta – pur dichiarando genericamente, in data 22.06.2017, che "questo Ente ha già immediatamente attivato il procedimento con gli organi preposti e legittimati a garantire l'esecutività dei piani individualizzati", senza, peraltro, specificare quali fossero i detti "organi preposti" – mentre alcun riscontro perveniva dal Distretto Sanitario



dell'ASP di Trapani, ha affermato di avere formalmente diffidato le Amministrazioni oggi convenute, in data 27.7.2017, perché iniziassero gli interventi e prestazioni previste.

Esponendo che, ancora una volta, all'esito della citata ultima diffida nulla l'ASP comunicava, mentre il Comune di Pantelleria, a mezzo del predetto Responsabile, si limitava a dichiarare la disponibilità ad avviare il progetto individuale, pur aggiungendo "*fermo restando i riscontri da parte degli organi interessati*", ha affermato non avere avuto il progetto *de quo* mai concreta attuazione, tanto da essere stata costretta essa ricorrente ad acquisire i servizi necessari per la propria figlia privatamente.

Assumendo, dunque, configurarsi il progetto individuale suddetto come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiario e ribadendo non avere né il Comune di Pantelleria né l'Asp di Trapani dato fedele esecuzione allo stesso – per non godere ad oggi la minore del servizio di "educativa domiciliare" (nonostante fosse stato previsto per ben 18 ore settimanali), dei servizi di ippoterapia e musicoterapia (nonostante fossero state previste due sedute settimanali per ciascuna attività) ed accedendo, infine, [REDACTED] alla terapia riabilitativa di fisioterapia per sole due sedute (nonostante fossero previste tre sedute settimanali da 45 minuti ciascuna) – ha osservato essere a carico del Comune sia il servizio educativo – ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) l. 104/1992 e dell'art. 6 l. 328/00 – sia il laboratorio di musicoterapia (peraltro, presente anche nell'ultimo Piano di Zona Sociale 2013-2015) e gravare, invece, a carico dell'Asp il servizio di riabilitazione fisioterapica e di ippoterapia, ai sensi dell'art. 7 l. 104/1992, oltre che degli artt. 21 e 25 del DPCM 12 gennaio 2017.

Ribadendo spettare ai predetti Enti l'attuazione del progetto individuale alle luce delle suddette norme e, in ogni caso, per discendere dalla definizione del citato progetto un diritto soggettivo in favore del disabile che deve essere soddisfatto, ha ritenuto ricorrere, nella specie, gli elementi costitutivi dell'illecito per responsabilità della Pubblica Amministrazione, con conseguente condanna della stessa P.A. al risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non.

Richiamando, a tale proposito, il diritto ad un progetto individuale di vita che tenda a sviluppare e promuovere le autonomie della persona con disabilità, specie in età adolescenziale, come definito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con l. 18/2009) e dall'art. 14 l. 328/2000 – essendo, peraltro, il progetto finalizzato a realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità ex art. 3 l. 104/1992 – ha rilevato essere il progetto individuale predisposto per [REDACTED] lo strumento più adeguato al fine di garantirne il diritto allo studio, alla cura, alla riabilitazione ed alla partecipazione sociale, su base di pari opportunità con gli altri.

Ha affermato, pertanto, avere la mancata tempestiva attuazione del progetto individuale violato il diritto – di natura fondamentale e protetto anche dagli artt. 32, 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.



– alla piena inclusione sociale della minore, compromettendone la vita di relazione e recando a [REDACTED] e ai suoi cari disagi incommensurabili e ingiusti.

Ritenendo, in definitiva, *non iure e contra ius* la condotta nella specie tenuta dalla P.A., ha asserito ricorrere nel caso in esame anche il nesso di causalità tra la detta condotta e la lesione lamentata – avendo peraltro potuto la vulnerazione dell'interesse protetto essere limitata ove le controparti avessero osservato i chiari precetti normativi – nonché la colpa dell'Amministrazione.

Quantificando, pertanto, in complessivi €. 1.785,00 i danni di natura patrimoniale patiti, ha indicato, quanto ai pregiudizi non patrimoniali *ex art. 2059 c.c.*, doversi gli stessi reputare sussistenti *in re ipsa*, essendo conculcato un diritto inviolabile di una persona con disabilità alla sua inclusione nella comunità in cui intrattiene le proprie relazioni di vita, da determinarsi, nella relativa entità, in via equitativa *ex artt. 1226 e 2056 c.c.*

Ha dunque domandato: ordinare al Comune di Pantelleria e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, di dare esecuzione al progetto individuale di [REDACTED] [REDACTED] del 24.04.2017; condannare, in solido tra loro, il Comune di Pantelleria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani al risarcimento del danno patrimoniale di euro 1.785,00 o della maggior somma che risulterà provata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; condannare, in solido tra loro, il Comune di Pantelleria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani al risarcimento del danno non patrimoniale, definito in via equitativa in euro 2.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; condannare il Comune di Pantelleria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani alle spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge.

Si è costituito il Comune di Pantelleria, preliminarmente eccependo il difetto di procura relativamente alle domande proposte dalla istante in proprio – per essere stato il mandato difensivo conferito dalla [REDACTED] solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale – e reputando, dunque, inammissibili, per difetto di *legitimatio ad causam*, le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali, rappresentati dalle spese sostenute per ovviare alla asserita mancata esecuzione del Progetto Individuale, trattandosi di spese sostenute in proprio dalla madre per l'acquisizione privata di alcuni servizi e non di un danno all'integrità patrimoniale della minore.

Ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., per venire nella specie in rilievo una controversia rientrante nel novero di quelle che appartengono alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo e ha rilevato, sotto tale ultimo profilo, non avere la [REDACTED] sottoscritto il progetto predisposto dal Comune e dall'ASP – laddove il progetto individuale *ex art 14 l. 328/00* costituisce un “contratto” che vede la partecipazione della P.A. (Comune e ASP), da una parte, e dall'altra, del beneficiario del progetto medesimo – con la conseguenza che nella fase, come nel caso in esame, precedente alla approvazione e sottoscrizione, il soggetto potenzialmente



beneficiario non vanta alcun diritto soggettivo quanto, piuttosto, un interesse legittimo nei confronti della P.A. da tutelarsi ai sensi dell'art. 103 Cost., innanzi agli organi di giustizia amministrativa.

Reiterando la tesi del difetto di giurisdizione anche in considerazione del tipo di servizio erogato – per essere la pretesa sostanziale dedotta in giudizio attinente alla predisposizione del Progetto individuale per la persona disabile, previsto dall'art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328, relativa a un servizio pubblico (e ricadendo, conseguentemente, nella sfera di cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c cpa, laddove la competenza del G.O. è limitata agli atti di gestione dei progetti elaborati ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000, definitivi e vincolanti) – e, comunque, in ragione dell'ordine pure richiesto nella specie dall'attrice, di dare esecuzione al progetto individuale – trattandosi di tipica domanda devoluta alla giurisdizione del G.A., al quale pure spetterebbe la giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria – ha ribadito non essersi, nel caso in esame, formalizzato alcun vincolo contrattuale fra le parti, in difetto di sottoscrizione.

Ha altresì eccepito, per l'ipotesi di ritenuta giurisdizione del G.O., l'incompetenza per materia del Tribunale adito, trattandosi di controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, sì che la stessa avrebbe dovuto essere incoata innanzi al Giudice del lavoro, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso, peraltro, introdotto nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c.

Nel merito, ha comunque ritenuto nullo e/o inefficace il progetto individuale posto alla base dell'iniziativa avversaria, ribadendo, a tale ultimo proposito, disciplinare l'art. 14 l. 328/2000 un contratto, stipulato tra il Comune, l'Asp ed il beneficiario che diviene efficace non appena viene sottoscritto dai predetti soggetti ed escludendo, pertanto, l'efficacia vincolante del detto progetto, per la particolare forma prevista, fino a quando non venga approvato mediante la sottoscrizione.

Asserendo, in definitiva, essere il progetto individuale *ex adverso* richiamato privo di ogni carattere vincolante – atteso che, peraltro, nessuna firma risulta apposta dalla ████████ n.q., nonostante l'espreso invito alla stessa rivolto, né tanto meno da parte del Responsabile del IV Settore del Comune di Pantelleria, unico soggetto legittimato ad esprimere la volontà verso l'esterno della P.A. e, dunque, legittimato a sottoscrivere il contratto con l'assunzione dell'impegno di spesa, sì che pure risulterebbe configurata nella specie una nullità del contratto per mancanza della necessaria forma scritta *ad substantiam* – ha comunque ritenuto generica e carente di prova la domanda risarcitoria avversaria, in punto di danno non patrimoniale asseritamente subito.

In ulteriore subordine, ha osservato che le prestazioni previste nella “proposta di progetto” sono quelle di cura e di riabilitazione, a carico del SSN, competendo al Comune i servizi alla persona per il recupero e l'integrazione sociale.



Assumendo, dunque, essere tenuta l'ASP ad assicurare le sedute di logopedia, di fisioterapia e di ippoterapia, nonché le sedute di musicoterapia – in quanto, pur annoverate nella parte di progetto relativa all'inserimento ed all'integrazione sociale, hanno la finalità di favorire l'espressione e la comunicazione non verbale con evidente scopo riabilitativo – ha rilevato che, quanto all'area dell'integrazione scolastica, sono state erogate per l'anno 2016/2017 tutte le prestazioni previste nel PAI, laddove il successivo mancato godimento è dipeso dalla mancata frequentazione da parte della minore dell'anno scolastico in corso.

Affermando, in definitiva, essere l'unica prestazione a carico del Comune di Pantelleria, prevista nel PAI e non erogata, attinente all'educativa domiciliare, ha escluso ogni possibilità in concreto di effettiva erogazione del detto servizio per la mancata approvazione definitiva del progetto, attribuendo in ogni caso alla mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante della minore l'impossibilità per l'Ente di avviare l'iter burocratico diretto a determinare e impegnare nell'apposito capitolo di bilancio le somme per l'erogazione del servizio.

Assumendo, quindi, non essere stato il servizio avviato per esclusiva responsabilità della ricorrente, ha comunque escluso ogni propria responsabilità risarcitoria, sia perché la maggior parte dei servizi previsti nel PAI non sono a carico del Comune, sia perché alcuni servizi sono stati comunque assicurati alla minore, con la sola eccezione dell'educativa domiciliare, laddove i servizi di logoterapia, fisioterapia, musicoterapia e ippoterapia, sono per legge a carico dell'ASP.

Negando, infine, atta ad attribuire effetti vincolanti al progetto la nota del Responsabile dott. Belvisi prot. 7028/2017 *ex adverso* richiamata, per non recare comunque il progetto la firma del detto Responsabile, e reputando, altresì, il termine di 15 giorni decorsi i quali il progetto si intendeva accolto di cui alla nota a firma delle dott.sse [REDACTED] e [REDACTED] attinente all'arco temporale entro cui l'istante avrebbe potuto chiedere delle modifiche al progetto, ha ribadito la natura non vincolante del documento per l'assenza di sottoscrizione e ha contestato, in ogni caso, le fatture prodotte dall'attrice, in quanto non indicative del tipo di servizio offerto e perché non atte a comprovare l'esecuzione delle relative prestazioni e/o i relativi esborsi.

Ha pertanto domandato, previo (mutamento del rito e) fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., accertare e dichiarare il mancato conferimento della procura alle liti da parte della Sig.ra [REDACTED], in proprio, e conseguentemente rigettare le domande in proprio dalla stessa avanzate; accertare e dichiarare la carenza di *legittimazione ad causam* di [REDACTED] [REDACTED] in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED] [REDACTED] in ordine ai danni patrimoniali richiesti e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali richiesti; accogliere l'eccezione del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alle domande *ex adverso* formulate, e per l'effetto dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Civile Ordinario, ritenendo nel caso *de quo* la giurisdizione del giudice amministrativo, o in via



subordinata la competenza per materia del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, con conseguente inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. esperito. Nel merito e senza recesso dalle superiori preliminari eccezioni, accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque la nullità del progetto/contratto individuale ex art. 14, l. n. 328/2000, per mancanza di sottoscrizione delle parti, e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte da [REDACTED], in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore [REDACTED]; in via subordinata: accertare e dichiarare i servizi di competenza del Comune di Pantelleria e per l'effetto, escludendo la responsabilità solidale, ridurre le richieste risarcitorie della [REDACTED], in proprio e n.q. in ragione dei servizi di effettiva competenza del Comune e comunque dallo stesso assicurati. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.

Si è pure costituita in giudizio l'ASP di Trapani, escludendo, innanzi tutto, ogni propria responsabilità in ordine ai fatti per cui è processo, per essere stato il progetto nella specie redatto in favore della minore [REDACTED] approvato con fondi stanziati unicamente dal Comune di Pantelleria che, pertanto, avrebbe dovuto approntare le risorse necessarie alla sua attuazione.

Asserendo avere la minore comunque beneficiato delle attività poste a carico dell'ASP, per essere la stessa seguita sin dalla più tenera età dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile usufruendo di prestazioni logopediche e fisioterapiche, espletate da personale qualificato della CEPALID, ha rilevato, quanto all'attività psicomotoria, essere stata l'attrice medesima a non iscrivere la minore a scuola per l'anno scolastico 2017-2018 impedendole di essere seguita da insegnanti di sostegno e dallo svolgimento delle altre attività previste in precedenza dal PEI.

Negando poi spettare ad essa convenuta l'erogazione del servizio di ippoterapia, musicoterapia o di educazione domiciliare, ha comunque contestato la richiesta di risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali come *ex adverso* pretesi in conseguenza della mancata esecuzione del Progetto Individuale.

Ha in particolare escluso potersi porre a carico dell'ASP le spese sostenute dall'attrice per l'attività educativa, in quanto non rientranti nelle competenze di essa convenuta le relative prestazioni e per non essere nelle fatture allegate dall'attrice precisate le prestazioni offerte.

Escludendo, inoltre, potersi configurare un danno di natura non patrimoniale *in re ipsa*, ha in conclusione domandato: ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da attribuire alla resistente Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per la mancata esecuzione del Progetto Individuale di [REDACTED] sottoscritto il 24.04.2017; conseguentemente, rigettare la domanda di ordinare all'Azienda Sanitaria di Trapani di dare esecuzione al Progetto Individuale di [REDACTED] del 24.04.2017; rigettare la domanda di condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in solido con il Comune di Pantelleria, al risarcimento del danno patrimoniale di €1.785,00, o alla maggiore somma che risulterà provata in giudizio, oltre alla rivalutazione



monetaria ed agli interessi legali; rigettare, altresì, la domanda di condanna dell’Azienda Sanitaria di Trapani, in solido con il Comune di Pantelleria, al risarcimento del danno non patrimoniale, definito in via equitativa in €.2.700,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali perché carente di prova; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Disposto il mutamento del rito e concessi, dunque, alle parti i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c., solo il Comune ha depositato la relativa prima memoria, ivi sostanzialmente reiterando le difese già svolte e le domande avanzate in sede di relativa costituzione.

Le parti tutte hanno depositato memorie istruttorie, reiterando, per un verso, l’attrice le istanze originariamente formulate, anche sull’assunto dell’avvenuta stipulazione del progetto per *facta concludentia* (cfr. il tenore della relativa memoria *ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.*) e, sotto altro profilo, avanzando, in particolare, le Amministrazioni convenute richieste di prova per interpellato e testi e, inoltre, il Comune sollecitando l’espletamento di indagini tecniche d’ufficio finalizzate ad individuare fra le prestazioni indicate nel progetto individuale quelle a carico dell’ASP e quelle a carico del Comune di Pantelleria (cfr. le relative memorie *ex art. 183, VI comma nn. 2 e 3 c.p.c.*).

La causa è stata istruita in via documentale.

* * *

Va preliminarmente disattesa l’eccezione avanzata dal Comune convenuto circa il presunto difetto di procura in capo al difensore della ██████ relativamente, in particolare, alle domande proposte dalla istante in proprio, alla luce dell’eseguito deposito ad opera della medesima parte, sin dalla data del 28.1.2018 (cfr. nel fascicolo della ricorrente), di un ulteriore mandato difensivo conferito all’avv. Nicola Sammaritano dalla ██████ espressamente “*in proprio, oltre che nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore ██████ ██████ ...*”, sì che, ogni eventuale vizio dell’originaria (esistente e già allegata al ricorso introduttivo) procura deve ritenersi sanato con effetto *ex tunc* in base alla indicata produzione, tenuto conto della regola delineata dall’art. 182 c.p.c.

Da ciò discende, peraltro, l’assorbimento di ogni questione attinente all’ulteriore profilo del difetto di “legittimazione *ad causam*” della ██████, se ed in quanto connesso il rilievo, come pare emergere dalle notazioni difensive del Comune, alla titolarità (astratta) in capo alla ricorrente del potere di domandare il risarcimento dei danni di natura patrimoniale patiti in proprio, per avere il genitore sostenuto le spese asseritamente connesse alla mancata esecuzione del Progetto Individuale in favore della figlia. Nessun dubbio può infatti porsi in ordine alla ricorrenza della detta astratta titolarità, salvo ogni ulteriore accertamento, come si dirà, in ordine alla concreta sussistenza della pretesa azionata, trattandosi di questione che investe il merito della lite.



Sempre in via preliminare, occorre ora soffermarsi sull'eccepito, sempre dal Comune convenuto, difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario.

Il tema è strettamente connesso alla qualificazione del Progetto Individuale per la persona disabile che il Comune assume costituire un vero e proprio "contratto" necessitante della partecipazione e, comunque, della sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti, compresa la richiedente, nella specie mancante.

Secondo il convenuto, in particolare, si verterebbe, nel caso in esame, in una fase che precede la approvazione ed il soggetto (potenzialmente) beneficiario vanterebbe, dunque, una posizione non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo nei confronti della P.A., tale da giustificare, anche in considerazione del tipo di servizio previsto, la giurisdizione del G.A.

La tesi non convince.

Occorre innanzi tutto premettere che secondo l'art. 14 l. 328/2000 *"Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2"*, a mente del quale, peraltro, *"Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare"*.

Precisato che ai sensi degli artt. art. 25, comma 8, 8, comma 3, lett. 1, e 18, comma 3, lett. g, della medesima legge, mentre spetta al Governo predisporre il Piano nazionale dei servizi sociali, è affidata alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi (cfr. Cons. St. 3649/2015), e rilevato altresì che secondo l'art. 19 della detta legge, sono i Comuni associati d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, a provvedere nell'ambito delle risorse disponibili e secondo le indicazioni del piano regionale a definire il piano di zona (individuante, tra gli altri: gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità, le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni, le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità, le forme di concertazione



con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge), va ora osservato che, per ciò che in particolare attiene alla Regione Sicilia, il Piano triennale delle persone con disabilità (pubblicato nella GURS del 2 gennaio 2006 n. 4), in attuazione della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, nell'evidenziare l'obiettivo, tra l'altro, di *“garantire attraverso opportune azioni di sostegno, di indirizzo e di supporto, tutte le forme di partecipazione attiva delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle organizzazioni di privato sociale che operano nel settore, ai processi di definizione delle politiche socio-sanitarie, così come di tutte le attività di monitoraggio, di analisi e di valutazione in grado di migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, a cominciare da coloro che presentano maggiori rischi di emarginazione”* (cfr. il punto 1.1.), ponendo così la centralità della c.d. “presa in carico” – quale momento fondamentale per l'impostazione e il mantenimento del rapporto persona/famiglia/sistema dei servizi/contesto sociale, con il fine di valorizzare le capacità e le abilità delle persone con disabilità per il conseguimento delle pari opportunità di condizione tra i cittadini, cfr. il punto 1.2) – si sofferma specificamente (v. il punto 1.3) sull'art. 14 l. 328/2000 e sui criteri per la redazione dei *“progetti individuali per le persone disabili, a integrazione e completamento dei piani di zona distrettuali”*, indicando che *“Su richiesta diretta dell'interessato i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono un progetto individuale che comprende sia le prestazioni di cura e riabilitazione che i percorsi di recupero e integrazione sociale, utili a fronteggiare e superare ogni forma di disagio soggettiva e familiare, dando indicazione delle misure economiche adottate oltre che delle relative disposizioni operative”* ed aggiungendo: *“Per la predisposizione dei progetti è necessario sviluppare azioni di collegamento in rete con gli altri uffici e servizi sociali, sanitari, educativi e formativi che hanno preso in carico la persona disabile, anche attraverso azioni di verifica e accertamento. Occorre sottolineare la centralità del ruolo che in questo contesto viene assunto dalla stessa persona disabile, alla quale bisogna riferirsi in quanto soggetto attivo nei processi di rafforzamento delle sue capacità e professionalità”*.

Deve peraltro osservarsi che in siffatto contesto – in cui l'integrazione sociale del cittadino disabile (obiettivo essenziale dell'intera disciplina) andrebbe realizzata sulla base di un rapporto tra il detto cittadino e le istituzioni fondato su quella “presa in carico globale” che determina nell'Ente pubblico il dovere di predisporre, d'intesa con le Aziende sanitarie, il progetto individuale *ex art. 14 l. 328/2000* (individuante i bisogni ed i servizi di cui necessita la singola persona con la conseguente prescrizione degli Enti tenuti a prestare gli indicati servizi e del *quomodo* della relativa erogazione) – il riferimento alle *“risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19”* che compare nel testo dell'art. 14 l. 328/2000 non dovrebbe limitare l'erogabilità dei servizi già previsti e certificati nel redatto P.I., atteso che, come detto e come desumibile dal sopra menzionato Piano territoriale, i piani individuali integrano e completano i piani di zona e le citate risorse disponibili in



base ai piani (di zona) di cui agli articoli 18 e 19 dovrebbero essere sempre “disponibili e “sufficienti” all’erogazione dei servizi ed alla risposta ai bisogni dei cittadini/utenti con disabilità.

Analoghe indicazioni sembrano, inoltre, ricavarsi, con specifico riferimento ai piani personalizzati per i minori affetti da disabilità, dall’art. 91 della L.R. 11/2012 e dalla Circolare Regionale 28 maggio 2012 n. 8 di attuazione della indicata disposizione. Quest’ultima circolare, in particolare, nel ribadire la necessità della redazione del piano d'intervento personalizzato in modo congiunto dal distretto socio-sanitario ex legge n. 328/2000 e dall’A.S.P. competente per territorio – in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità valutativa multidimensionale, integrata dall’assistente sociale del Comune o del distretto sociosanitario, attraverso lo strumento della SVAMA D (scheda di valutazione multidimensionale) – e nel richiamare il suddetto Piano triennale a favore delle persone con disabilità, indicando la necessità da parte di ciascun distretto socio-sanitario, d’intesa con l’ASP competente per territorio, di avviare un percorso operativo volto, tra l’altro, ad individuare la copertura finanziaria necessaria a valere sui fondi gestiti in ambito socio-sanitario (ASP e Comuni) – percorso, questo, da incardinarsi nell’ambito della procedura prevista per la definizione dei piani di zona – pure chiarisce che la suddetta legge n. 11 del 12 maggio 2010 individua nella rimodulazione delle economie dei precedenti piani di zona dei distretti socio-sanitari e nella quota non inferiore del 50% del fondo della non autosufficienza la copertura finanziaria per i piani personalizzati rivolti ai minori disabili, imponendo dunque per legge l’utilizzo, in sede distrettuale e in sede regionale, delle economie ancora disponibili.

Ciò posto, va ora considerato che, nella fattispecie concreta, è pacifico, oltre che desumibile in via documentale (cfr. nel fascicolo della istante): a) avere la ██████████ avanzato al Comune di Pantelleria e all’ASP di Trapani, in data 29.3.2017, la “*richiesta di predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 Legge n. 328/00*”, risultando, in particolare, la citata istanza presentata dalla odierna ricorrente “*in qualità di MADRE della persona con disabilità ██████████ certificata ai sensi della legge 104/92 ...*” (cfr. anche la certificazione della Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, da cui si desume essere la predetta minore “*PERSONA HANDICAPPATA CON SITUAZIONE DI GRAVITA*” – v. sempre nel fascicolo dell’attrice); b) avere il Comune di Pantelleria, in persona dell’Assistente Sociale, e l’ASP di Trapani Distretto Sanitario di Pantelleria, in riscontro alla superiore richiesta, trasmesso il progetto individuale, datato 24.4.2017, avvertendo, altresì, la destinataria che “*Decorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, il progetto in argomEnto si intenderà accolto*”; c) avere anche il Responsabile del IV Settore del medesimo Comune di Pantelleria specificamente trasmesso alla ██████████, in data 24.4.2017, il progetto individuale in favore della minore, contenente peraltro la previsione dei servizi – 3 sedute alla settimana da 45 minuti ciascuna di logopedia, 3 sedute alla settimana da 45 minuti ciascuna di fisioterapia, 22 ore settimanali di sostegno didattico durante la



frequenza scolastica, 27 ore settimanali di assistenza di base durante la frequenza scolastica, 18 ore settimanali di assistenza all'autonomia e alla comunicazione durante la frequenza scolastica, 1 operatore domiciliare con funzioni educative (educatore/psicologo) per n. 18 ore settimanali, 2 sedute di musicoterapia alla settimana, nonché 2 sedute di ippoterapia alla settimana – come indicati nell'atto introduttivo (cfr. anche all. 4 nel fascicolo del Comune convenuto).

Precisato che nello stesso specifico modello di istanza di adozione del Progetto avanzata dalla ██████ compare l'inequivoco riferimento alle regole del “*procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 241/90 e ss. modifiche ed integrazione*” da concludersi “*obbligatoriamente*” a cura della P.A. procedente “*entro 30 giorni*”, con l'ulteriore indicazione, peraltro, che “*in caso di silenzio avverso l'istanza e di omessa stesura della progettazione richiesta*” l'interessato può “*agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi*”, sembra a chi giudica che, una volta predisposto il Progetto e comunicato lo stesso alla richiedente – nella specie, in data 24.4.2017 – e, comunque, decorso il termine di 15 giorni pure menzionato nella nota trasmessa dalle Amministrazioni convenute (presuntivamente concesso alla richiedente per formulare eventuali osservazioni), il procedimento in questione deve ritenersi concluso ed il progetto, dunque, definitivamente “*approvato*” e/o “*accolto*” con conseguente obbligo per la P.A. di erogare i servizi progettati.

La predisposizione del piano, in cui si concreta la “risposta” della P.A. a fronte dell'istanza avanzata dal privato, segna, infatti, il termine dell'iter procedimentale ex l. 241/90 e determina, dunque, il venir meno, una volta definito il progetto, di ogni potere di natura pubblicistica in capo alla P.A. circa l'erogazione o meno delle prestazioni stabilite, non comportando, d'altro canto, i servizi prescritti maggiori e/o ulteriori oneri economici per la P.A. in quanto beneficianti già di fondi specifici (cfr. anche la nota n. 5 che compare nel modello dell'istanza nella specie avanzata dalla ██████).

Così essendo, e non potendosi configurare, all'esito della formulazione del Progetto – che definisce l'iter procedimentale previsto, con il riconoscimento del diritto dell'interessato ad usufruire dei servizi specificamente indicati nel progetto medesimo – residui poteri autoritativi e/o discrezionali in capo alla P.A. in ordine alla concreta erogazione delle prestazioni pianificate, l'omessa esecuzione delle dette prestazioni programmate diviene sindacabile, secondo gli ordinari criteri di riparto, dinanzi al G.O., rimanendo altresì estranea al perimetro della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici servizi, per venire in rilievo nella fattispecie non (più) l'esercizio di un potere per mezzo di un provvedimento amministrativo, ma attività materiale di erogazione delle prestazioni già (valutate e) deliberate, non afferente all'espletamento di potestà autoritative (cfr. recentemente Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd., sent. n. 115 del 28.2.2018. In senso analogo si è peraltro espressa la giurisprudenza di legittimità, in tema, in particolare, di



sostegno all'alunno in situazione di *handicap*, là dove ha affermato che, il piano educativo individualizzato, una volta predisposto, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa alcun potere discrezionale, sì che, in ipotesi di mancato apprestamento del sostegno pianificato, la violazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, darebbe luogo ad una discriminazione indiretta la cui repressione spetta al giudice ordinario - Cass., Sez. U., 25 novembre 2014, n. 25011, v. più recentemente anche Cass. S.U. 9966/2017. V. anche Cass. 5060/2017).

È appena il caso di rilevare, d'altro canto, che non si discute nella fattispecie concreta della omessa redazione del progetto a fronte dell'istanza avanzata dal cittadino e/o dell'adeguatezza del progetto in concreto predisposto – profili, questi, attinenti all'attività procedimentale che compete alla P.A. finalizzata alla formalizzazione del piano richiesto – dolendosi, invero, la ricorrente della mancata attuazione del progetto già pianificato e, in particolare, della mancata erogazione dei servizi ivi previsti.

Va pertanto affermata nel caso in esame la giurisdizione del G.O.

Venendo, ora, alla questione della “competenza” su cui pure si sofferma il Comune di Pantelleria, precisato, innanzi tutto, che a seguito dell'istituzione del Giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. S.U. 1045/2000 e in senso conforme tra le tante, più recentemente, Cass. ord. 20494/2009 e Cass. ord. 8905/2015), sì che alcuna “incompetenza” dell'adito Tribunale si configurerebbe nella specie, va ora rilevato che risulta altresì sostanzialmente superata, anche in considerazione del disposto mutamento del rito, ogni questione prospettata, sempre dal Comune convenuto, in collegamento con la detta asserita “competenza” del Giudice del lavoro, attinente alla “ammissibilità” del ricorso avanzato dalla ████████ nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c., atteso che – ed in disparte ogni considerazione sulla applicabilità del rito sommario alle controversie di lavoro (invero, apparentemente non esclusa dal tenore dell'art. 702 bis c.p.c, il quale presuppone unicamente che la lite non rientri nella competenza decisoria del collegio, indipendentemente dal rito prescritto) – dubbia si rivela comunque la riconducibilità dell'odierna controversia nell'alveo di quelle previste dall'art. 442 c.p.c., concretandosi la “previdenza” in una tutela riservata ai lavoratori per far fronte e sopperire a determinate evenienze e la “assistenza” in una tutela apprestata ai cittadini che si trovino in un determinato “stato di bisogno” (a prescindere dall'esistenza di un rapporto assicurativo e/o di un rapporto di lavoro) e, pertanto, con funzione sostanzialmente alimentare.



Mette appena conto rilevare infine, sul rito, che la mancata specifica deduzione, ad opera dell'attrice, di profili attinenti alla natura discriminatoria della condotta lamentata, siccome posta in essere dalle Amministrazioni convenute, renderebbe l'odierna controversia estranea a quelle specificamente disciplinate col rito sommario ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011.

Ciò chiarito, e passando, dunque, al merito della lite, deve innanzi tutto ribadirsi, per quanto sopra esposto in ordine alla qualificazione del progetto *ex art. 14 l. 328/2000*, che una volta definito l'iter procedimentale con la predisposizione del PAI e l'individuazione dei servizi, sorge il diritto dell'interessato ad ottenere la concreta erogazione delle prestazioni pianificate, non risultando, d'altro canto, dalla complessiva disciplina in materia un onere di specifica sottoscrizione, a carico del beneficiario, del progetto predisposto dal Comune d'intesa con l'ASP (cfr. anche nello stesso Progetto in concreto redatto, in cui non si evincono spazi dedicati alla ulteriore approvazione/sottoscrizione della richiedente) e rivelandosi il necessario coinvolgimento del soggetto, compreso quello che materialmente si prende cura del disabile (c.d. *caregiver*), nel percorso di definizione e realizzazione del piano assistenziale individuale assicurato sin dal momento della presentazione dell'istanza, nella specie avanzata dalla stessa ██████████, quale madre della persona disabile (minore di età), ed altresì via via notiziata dell'iter procedimentale, anche in vista di eventuali osservazioni (cfr. le note allegate agli atti dei fascicoli di parte), nonché, ed infine, individuata nello stesso PAI come soggetto su indicazione del quale procedere eventualmente alla riprogrammazione di alcuni dei servizi pianificati (v. in particolare la parte del PAI in concreto predisposto, dedicata all'area sanitaria-clinica-riabilitativa).

Non appaiono, per altro verso, configurabili in relazione allo specifico rapporto azionato, profili di nullità e/o inefficacia del vincolo assunto dalla P.A. per l'assenza della forma scritta del "contratto", come reiteratamente sostenuto dal Comune, se ed in quanto connessa, detta forma, alla verifica della copertura finanziaria e all'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (arg. *ex artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923*), atteso che i servizi programmati nel PAI dovrebbero essere provvisti, come sopra indicato, di diretta copertura finanziaria (cfr. la recente Cass. 8345/2017 che, in tema di servizi di trasporto dovuti dai Comuni della Sicilia in favore dei portatori di handicap ai sensi dell'art. 6 l.r. 68/1981, ha affermato che *"in mancanza dell'adempimento di tale obbligo, gli enti, le istituzioni e le associazioni svolgenti attività di riabilitazione che organizzano il trasporto "de quo" hanno diritto di ottenere dai comuni la copertura del servizio erogato, trattandosi di obbligazione direttamente derivante dalla legge, provvista di diretta copertura finanziaria, rispetto alla cui assunzione deve essere esclusa la necessità di alcuna formale manifestazione di volontà dell'amministrazione comunale"*). È appena il caso di rilevare che anche il sopra menzionato Piano territoriale in favore delle persone con disabilità richiama espressamente la l.r. 68/1981, oltre che la successiva l.r. 16/1986).



La disciplina sopra richiamata, compresa, in ultimo, la l.r. 11/2010 e la relativa Circolare di attuazione, inducono a ritenere che il Comune di Pantelleria avrebbe comunque potuto e dovuto attingere dalle economie dei precedenti piani di zona per l'attuazione del progetto individuale in favore della minore [REDACTED].

Ciò detto, si tratta ora di verificare se, a fronte dell'indiscussa previsione nel Progetto *de quo* delle prestazioni indicate nell'atto introduttivo e, dunque, del dedotto, dall'attrice, mancato apprestamento dei servizi programmati, siano configurabili profili di responsabilità risarcitoria in capo alle Amministrazioni convenute, come invocati dalla [REDACTED].

Occorre innanzi tutto chiarire che l'inadempimento specificamente allegato dalla ricorrente (cfr. in particolare pag. 4 del ricorso introduttivo) attiene alle prestazioni di educativa domiciliare (previste nel P.I. in atti per 18 ore settimanali), di ippoterapia e musicoterapia (per cui il Progetto individua due sedute settimanali per ciascuna attività) e di terapia riabilitativa di fisioterapia (approntate in favore della minore per due sedute, nonostante la previsione di tre sedute settimanali da 45 minuti ciascuna).

Non rilevano, invece, agli odierni fini, le 22 ore settimanali di sostegno didattico, le 27 ore settimanali di assistenza di base e le 18 ore settimanali di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, tutte attinenti al supporto della minore in ambito scolastico (cfr. anche nel P.I. in atti) ed assicurate, per come pure desumibile dal Progetto, anche in base al distinto PEI per l'anno scolastico 2016/17 – Circolo Didattico D'Aietti di Pantelleria (cfr. sempre nel fascicolo della ricorrente), essendo pacifica l'avvenuta erogazione degli indicati servizi nel corso del predetto anno scolastico, cessati soltanto una volta terminata la scuola (cfr. anche pag. 2 nel ricorso introduttivo). Non risultano, d'altro canto, ulteriori sostegni programmati per gli anni scolastici successivi a cura della detta Amministrazione scolastica, rimasta comunque estranea all'odierno contenzioso.

È appena il caso di rilevare sul punto che esiste una differenza tra il PEI – che descrive gli interventi predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, a carico della struttura scolastica – e il PAI, che viene in rilievo nel presente processo, individuante, come detto, un programma assistenziale individualizzato teso alla “presa in carico globale” del disabile che necessita, anche qualora, come nella specie, alunno, di interventi ulteriori, di natura prevalentemente assistenziale, aggiuntivi rispetto a quelli assicurati nell'ambito del sistema scolastico.

Ribadito che anche nel contesto dello specifico PAI redatto in favore della minore, nella parte relativa alla “*INTEGRAZIONE SCOLASTICA*” (con la previsione dell'insegnante di sostegno, l'assistente igienico personale e l'educatore per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione) “*SI PRENDE ATTO DEL PEI PREDISPOSTO DALLA SCUOLA*” – sì che, relativamente alle citate prestazioni, direttamente connesse alla frequenza scolastica per l'anno, cui si riferisce il suddetto



PEI, 2016-2017 e pacificamente godute da [REDACTED], alcun inadempimento imputabile alle Amministrazioni convenute può configurarsi – va ora considerato che, con specifico riguardo agli ulteriori servizi, dovuti in base al Progetto elaborato, diversi da quelli attinenti al settore scolastico, occorre distinguere, allo scopo di individuare gli ambiti di rispettiva competenza delle Amministrazioni oggi evocate, tra prestazioni di cura e di riabilitazione, che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi dell'art. 7 l. 104/1992), e servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale (cfr. art. 8 l. 104/1992), che competono al Comune (v. lo stesso tenore dell'art. 14 l. 328/2000).

Siffatta differenziazione appare, invero, riprodotta, nonostante le contestazioni variamente sollevate nel caso in esame dalle parti convenute, nel Progetto in concreto redatto all'esito della valutazione multidimensionale effettuata dall'Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.), formata dagli operatori dell'A.S.P. e integrata dall'Assistente Sociale del Comune di Pantelleria, là dove sono individuate separatamente, da una parte, la *“AREA SANITARIA-CLINICA-RIABILITATIVA”* – nel cui contesto è evidenziato l'obiettivo di *“RINFORZARE IL TONO E IL TROFISMO MUSCOLARE ...”* confermandosi *“GLI INTERVENTI RIABILITATIVI EROGATI DAL CEPAID, QUALI LA FISIOTERAPIA/NEUROMOTORIA E LA LOGOPEDIA ... SVOLTI IN AMBITO SCOLASTICO”* e con la previsione dunque di *“LOGOPEDISTA PER 3 ACCESSI A SETTIMANA DI 45 MINUTI”* e *“FISIOTERAPISTA PER 3 ACCESSI A SETTIMANA DI 45 MINUTI”* – e, dall'altra, l'area dello *“INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE”* – avente lo scopo di *“SUPPORTARE IL CARICO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE DEL CAREGIVER”*, con la previsione, dunque, di un *“INTERVENTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE”* nonché di *“MUSICOTERAPIA”* ed *“IPPOTERAPIA”*, da effettuarsi, il primo, a mezzo di un operatore domiciliare (educatore/psicologo) per 18 ore settimanali, nonché, la seconda, a mezzo di un musicoterapeuta per 2 accessi a settimana e, l'ultima, a mezzo di un operatore per l'ippoterapia per 2 accessi a settimana – così confermandosi la suddetta separazione delle competenze tra ASP e Comune, con la conseguenza che mentre gli interventi riabilitativi di fisioterapia/neuromotoria e logopedia previsti nel Progetto, in quanto attinenti alla *“AREA SANITARIA-CLINICA-RIABILITATIVA”*, non possono che gravare in capo all'Asp, sono a carico del Comune le prestazioni di educativa domiciliare, musicoterapia ed ippoterapia, specificamente inserite nell'area dello *“INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE”*.

Definiti gli ambiti di intervento delle Amministrazioni coinvolte, deve ora osservarsi, relativamente agli specifici profili di inadempienza lamentati dalla istante, rilevanti agli odierni fini, che, quanto alla terapia riabilitativa di fisioterapia e alle prestazioni di logopedia, non sembra, invero, configurabile un inadempimento imputabile all'ASP su cui i detti servizi, come detto, gravano, atteso che per espressa indicazione nel Progetto in atti, come anticipato, *“GLI*



INTERVENTI RIABILITATIVI” confermati ed “*EROGATI DAL CEPAID, QUALI LA FISIOTERAPIA/NEUROMOTORIA E LA LOGOPEDIA ... VENGONO SVOLTI IN AMBITO SCOLASTICO*” e non risulta che per gli a.s. successivi a quello pacificamente frequentato dalla minore, la [REDAZIONE] abbia provveduto ad iscrivere [REDAZIONE] presso il medesimo o altro Istituto scolastico di pertinenza dell’ASP di Trapani, pur ammettendo la ricorrente avere comunque la detta convenuta approntato le sedute, sebbene per un numero di ore inferiore a quello programmato.

Deve, peraltro, considerarsi che nel PAI in atti, relativamente alla indicata area sanitaria-clinica-riabilitativa, si fa riferimento alla possibilità di “riprogrammare” gli interventi previsti, “*su indicazione della madre*” e “*alla luce delle valutazioni eseguite ... a cura della neuropsichiatria infantile ... in raccordo con la madre*”, ma non è dato evincere che ulteriori indicazioni la [REDAZIONE] abbia sollecitato all’Amministrazione, riferendosi, d’altro canto, le stesse diffide allegate dalla ricorrente al solo servizio di “educativa domiciliare” che, per stessa ammissione della [REDAZIONE] compete precipuamente al Comune (cfr. le note del 21-6-2017 e del 27.7.2017 nel fascicolo dell’attrice).

La domanda nei confronti dell’ASP va pertanto respinta.

Non appare, invece, giustificabile l’omessa attivazione del servizio di educativa domiciliare previsto nel PAI e dovuto, per quanto sopra esposto, dall’Ente locale.

L’indiscussa mancata attuazione del servizio citato, unitamente alle prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, anch’esse attinenti all’area della “integrazione sociale” e rimaste pacificamente non eseguite, non può farsi discendere, come invece preteso dal Comune di Pantelleria, dall’omessa formalizzazione del “contratto” successivamente alla redazione del Progetto con la sottoscrizione, in particolare, ad opera della [REDAZIONE], peraltro non richiesta né ipotizzata nelle prime note – prot. 10573 del 22.6.2016 e prot. 13161 del 2.8.2017, in cui si fa invero riferimento alla disponibilità dell’Ente stesso ad avviare il PAI (cfr. nel fascicolo della ricorrente) – trasmesse dal Responsabile a seguito delle diffide inviate dalla ricorrente anteriormente all’instaurazione del giudizio, discendendo, per quanto sopra esposto, dalla redazione del Progetto, operata a conclusione dell’iter procedimentale previsto, il diritto della minore, consacrato nel citato documento, ad ottenere i servizi programmati.

Il Comune convenuto va pertanto e innanzi tutto condannato a dare concreta esecuzione alle prestazioni indicate nel PAI del 24.4.2017, là dove connesse all’area dello “*INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE*” – e, dunque, indipendentemente dalla frequentazione scolastica – nei termini indicati nel progetto medesimo, non investendo peraltro la detta concreta attuazione scelte ed atti autoritativi della P.A. (cfr. recentemente sul tema della condanna della P.A. ad un *facere* Cass. ord. 25105/2017), invero, già compiuti nella specie dall’Ente pubblico al momento della predisposizione del PAI.



Passando, dunque, all'area del danno risarcibile che il Comune convenuto, in conseguenza del relativo inadempimento, è tenuto a riparare, devono in primo luogo ritenersi sussistenti i pregiudizi di natura patrimoniale connessi agli esborsi a carico della ██████ per assicurare alla figlia ██████ le prestazioni attinenti alla "attività educativa" nei mesi di "luglio" e "agosto" dell'anno 2017, come chiaramente desumibile dalle fatture in atti (cfr. nel fascicolo della ricorrente), per complessivi €. 1.785,00, trattandosi di prestazioni reperite dalla ██████ presso operatori privati che, per il relativo contenuto ("attività educativa"), la medesima non avrebbe richiesto se il servizio di educativa domiciliare, dovuto dal Comune, fosse stato concretamente erogato.

È appena il caso di rilevare, d'altro canto, alla luce delle contestazioni svolte dalla parte convenuta anche in ordine alla assenza di prova circa l'effettivo sostenimento dell'esborso indicato nelle citate fatture, che nella locuzione "perdita subita" di cui all'art. 1223 c.c. vi rientrano non solo le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, ma anche l'obbligazione di effettuare l'esborso (in quanto il *vinculum iuris*, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare – cfr. Cass. 22826/2010).

Il Comune di Pantelleria deve pertanto essere condannato a corrispondere all'attrice il suddetto importo di €. 1.785,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla istante, in conseguenza dei fatti per cui è processo, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.

Deve essere inoltre riparato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalla minore, in dipendenza della mancata attuazione del servizio di educativa domiciliare, unitamente alle prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, che si sostanzia nella violazione di interessi fondamentali di ██████, attinenti alla persona e, in particolare, al diritto della minore medesima alla effettività dell'integrazione nel contesto sociale di riferimento, che, tenuto conto del concreto svolgimento del rapporto con la P.A., oltre che dell'incidenza degli indicati servizi nel complesso delle prestazioni pianificate nel PAI, e infine della rilevanza degli interessi vulnerati, appare equo quantificare in complessivi €. 1.800,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che attiene alle spese di lite, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto:

a) nei rapporti processuali tra l'attrice e l'ASP convenuta, stante il mancato accoglimento della domanda attorea nei confronti della detta convenuta, la ricorrente va condannata a rifondere all'ASP le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite, dell'attività difensiva effettivamente dispiegata e della natura documentale della lite; b) nei rapporti processuali tra l'attrice e il Comune convenuto,



quest'ultimo, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'attrice le indicate spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, in considerazione, oltre che del valore e della natura documentale della lite, dell'attività difensiva effettivamente dispiegata e delle caratteristiche della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2560 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:

condanna il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, a dare concreta esecuzione alle prestazioni indicate nel PAI del 24.4.2017 in favore della minore [REDACTED], là dove connesse all'area dello "INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE" nei termini indicati nel Progetto medesimo;

condanna il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio: a) la somma di €. 1.785,00, oltre interessi legali sull'importo via via rivalutato anno per anno dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; b) l'ulteriore somma di €. 1.800,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;

rigetta le domande spiegate dall'attrice nei confronti dell'ASP di Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

condanna il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice le spese processuali che si liquidano in complessivi €. 1.129,00 (di cui €. 1.053,00 per compenso di avvocato ed €. 76,00 per spese), oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione;

condanna l'attrice a rifondere all'ASP di Trapani convenuta le spese processuali che si liquidano in complessivi €. 1.053,00 per compenso di avvocato, oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

Così deciso a Marsala in data 09/04/2019.

Il Giudice

dott.ssa Francesca Bellafigliore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.

